



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTO l’art. 3, comma 12, del decreto-legge del 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge dell’8 agosto 1996, n. 425, recante “*Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 8, che disciplina l’ordinamento delle Agenzie;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente “*Legge di contabilità e finanza pubblica e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, rubricato “*Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 7 gennaio 2015;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2017, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed in particolare l’articolo 3 “*Segretariato Generale*”;

VISTO l’articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 3, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 4, lettera c), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, all’istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino*



IL SEGRETARIO GENERALE

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 4, comma 1, che, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"*;

VISTO, in particolare, l'art. 15 del citato decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, il quale, tra l'altro, prevede che allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma (comma 2) e che nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità del Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego (comma 3);

VISTO l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua forme di collaborazione tra Stato e Regioni per reperire le risorse destinate a finanziare gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego (costi di personale a tempo indeterminato) per i 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni;

VISTO il successivo rinnovo dell'Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siglato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017 del 22 dicembre 2016, che sancisce l'impegno a reperire, per l'annualità 2017, risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, nella misura dei 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *"Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 (G.U.



IL SEGRETARIO GENERALE

Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 62) concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”* ed, in particolare, la Tabella 4;

CONSIDERATO che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2017, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul capitolo 1232 *“Contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego”* - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – *“Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL”* di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2- Segretariato Generale;

CONSIDERATO che nei precedenti esercizi finanziari i fondi destinati a coprire il contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego erano gestiti dalla ex Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione che a decorrere dal 1° gennaio 2017 ha cessato la propria attività con conseguente attribuzione di parte delle relative competenze all'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL, istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, la cui operatività decorre in pari data del 1° gennaio 2017;

RITENUTO pertanto opportuno utilizzare l'ANPAL per l'attività istruttoria inerente il riparto delle risorse;

VISTA la nota prot. n. ANPAL 0005905 del 18 aprile 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – con cui comunica il riparto di una quota di risorse pari a € 170.000.000,00 - stanziate per gli interventi a favore dei Centri per l'impiego delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 - in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 direttamente impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego quale criterio previsto dai citati Accordi quadro rispettivamente del 30 luglio 2015 e del successivo rinnovo del 22 dicembre 2016 siglati nell'ambito Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ripartizione della somma di € 170.000.000,00 a favore delle Regioni a Statuto ordinario, per l'anno 2017, secondo i criteri sopra evidenziati e previsti dai citati Accordi quadro del 30 luglio 2015 e del successivo rinnovo del 22 dicembre 2016, riservandosi eventuali ulteriori riparti delle somme residue, per il medesimo esercizio finanziario 2017, attribuite allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, con modalità di utilizzo che verranno definite con uno o più successivi accordi tra questo Ministero e le Regioni e Province autonome interessate;

DECRETA



IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 1
Ripartizione 2017

1. Per quanto sopra esposto, con riferimento all'anno 2017, sono destinate, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni a statuto ordinario in cui le parti possono prevedere la possibilità del Ministero stesso di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, risorse pari a € 170.000.000,00, ripartite secondo quanto riportato in **tabella 1- Ripartizione risorse anno 2017**.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Le risorse ripartite per ciascuna Regione a statuto ordinario sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati nella **tabella 2 – Dati per il riparto delle risorse**.

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2017

REGIONE	RISORSE
ABRUZZO	5.732.382,00
BASILICATA	4.367.529,00
CALABRIA	11.980.375,00
CAMPANIA	21.200.714,00
EMILIA ROMAGNA	13.830.508,00
LAZIO	18.289.028,00
LIGURIA	6.217.663,00
LOMBARDIA	18.501.338,00
MARCHE	10.130.241,00
MOLISE	1.273.863,00
PIEMONTE	14.012.489,00
PUGLIA	13.982.159,00
VENETO	13.527.208,00
TOSCANA	12.920,607,00
UMBRIA	4.033.898,00
TOTALE	170.000.000,00



IL SEGRETARIO GENERALE

Tabella 2: DATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE

REGIONI	Numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego
ABRUZZO	189
BASILICATA	144
CALABRIA	395
CAMPANIA	699
EMILIA ROMAGNA	456
LAZIO	603
LIGURIA	205
LOMBARDIA	610
MARCHE	334
MOLISE	42
PIEMONTE	462
PUGLIA	461
VENETO	446
TOSCANA	426
UMBRIA	133
TOTALE	5.605

Articolo 2

Capitolo 1232 “Contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impegno”

La somme di cui all’articolo 1 del presente decreto sono a carico del capitolo 1232 “Contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impegno” - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – “Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall’ANPAL” di competenza del Centro di Responsabilità Amministrativa n. 2 - Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il corrente esercizio finanziario.



IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 3
Convenzioni 2017

Il Centro di Responsabilità Amministrativa n. 2 - Segretariato Generale, provvede, subordinatamente alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al trasferimento delle somme di cui alla *Tabella 1- Ripartizione risorse anno 2017*.

Il presente decreto é trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Onelli

Siglato
Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Trovato